UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
PERVENUTO A: Commissione I
IN DATA 20/02/2025

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 165,197,198 DEL CODICE PENALE E INTRODUZIONE DEL CAPITOLO VII "REATI CONTRO GLI ANIMALI" (già *"Modifiche agli articoli 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione indebita e Amministrazione infedele"*)

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il presente Progetto di Legge introduce importanti modifiche al Codice Penale, intervenendo su tre principali ambiti normativi:

1. **L'appropriazione indebita e l'amministrazione infedele** (articoli 197 e 198), con l'obiettivo di rafforzare le tutele del patrimonio pubblico e privato;
2. **La somministrazione a minori di sostanze pericolose** (articolo 165), che aggiorna la normativa alla luce delle evoluzioni sociali e giuridiche;
3. **L'introduzione del Capitolo VII "Reati contro gli animali"**, che colma un vuoto normativo con misure stringenti contro il maltrattamento, l'abbandono e lo sfruttamento degli animali.

Queste modifiche rispondono a un'esigenza di maggiore **certezza del diritto** e di **adeguamento alle migliori prassi internazionali**, garantiscono una protezione più incisiva nei confronti di beni giuridici di primario rilievo quali **la proprietà, la pubblica amministrazione, la salute dei minori e la tutela degli animali**.

1. Modifiche agli articoli 197 e 198 del Codice Penale: Appropriazione indebita e Amministrazione infedele

Gli interventi sugli articoli 197 e 198 mirano a rendere più efficace la repressione di condotte che ledono il patrimonio pubblico e privato, in particolare nei casi di abuso di posizione.

- **Articolo 197 (Appropriazione indebita):** viene rafforzata la tutela dei beni di terzi prevedendo pene aggravate per le ipotesi in cui il reato sia

B

commesso da soggetti con responsabilità amministrative, fiduciarie o professionali. Particolare attenzione è posta ai danni arrecati allo Stato o a enti pubblici.

- **Articolo 198 (Amministrazione infedele):** si interviene per sanzionare in modo più severo chi, avendo un ruolo di gestione patrimoniale, cagiona danni al patrimonio amministrato con dolo o intenzione di arricchimento personale. Anche in questo caso, sono previste aggravanti per i reati a danno di enti pubblici e istituzioni finanziarie.

Queste modifiche si inseriscono in una più ampia azione di **rafforzamento della legalità economica** e di contrasto ai fenomeni di **corruzione e mala gestione**.

2. Modifiche all'articolo 165 del Codice Penale: Somministrazione a minori di sostanze dannose o pericolose

L'aggiornamento dell'articolo 165 introduce un **inasprimento delle pene** per chi somministra a minori di 18 anni sostanze nocive, comprese **bevande alcoliche, medicinali e stupefacenti**. La revisione tiene conto delle nuove sfide nel contrasto alle **dipendenze giovanili**, garantendo una maggiore tutela ai minori e responsabilizzando gli esercenti e i responsabili di attività commerciali.

3. Introduzione del Capitolo VII – "Reati contro gli animali"

Con l'aggiunta del **Capitolo VII** al Titolo Terzo del Codice Penale, San Marino si allinea agli **standard europei** in materia di tutela degli animali, sancendo una protezione più incisiva contro maltrattamenti, abusi e sfruttamento.

Gli articoli introdotti prevedono:

- **Art. 323-bis – Uccisione di animali:** punisce severamente chi cagiona la morte di un animale per crudeltà o senza necessità, salvo quanto previsto da leggi speciali (caccia, pesca, sanità pubblica).
- **Art. 323-ter – Maltrattamento e abbandono di animali:** sanziona chi sottopone animali a sevizie, lavori insopportabili o li abbandona. Sono previste aggravanti per chi utilizza **veleni, sostanze stupefacenti o strumenti lesivi**.

- **Art. 323-quater – Spettacoli e manifestazioni vietate:** introduce il reato di organizzazione di spettacoli che comportino sevizie agli animali, con pene più severe per i casi di scommesse clandestine o morte dell'animale.
- **Art. 323-quinquies – Divieto di combattimenti tra animali:** punisce chi organizza o promuove **combattimenti tra animali**, includendo sanzioni per chi li addestra a tale scopo o diffonde immagini dei combattimenti.
- **Art. 323-sexies – Confisca e pene accessorie:** introduce la confisca obbligatoria degli animali maltrattati e il divieto di detenzione di animali per i chi compie i reati.

Con queste norme, San Marino si dota di strumenti concreti per il contrasto alla **crudeltà sugli animali**, prevenendo **abusi e forme di sfruttamento** ancora prive di specifiche tutele.

Conclusioni

Il Progetto di Legge rappresenta un **passo avanti** nell'ordinamento sammarinese che rafforza la tutela del patrimonio pubblico e privato, garantisce maggiore protezione ai minori e introduce una normativa avanzata per la difesa degli animali.

L'intervento normativo è coerente con i principi di **legalità, equità e giustizia sociale** e costituisce un adeguamento necessario per garantire una protezione più efficace dei beni giuridici coinvolti.

L'adozione del presente Progetto di Legge consentirà alla Repubblica di San Marino di allinearsi ai migliori standard normativi in tema di **tutela del patrimonio, dei minori e degli animali**, e fornirà al sistema giudiziario strumenti più efficaci per la repressione e la prevenzione dei reati.

Il Relatore di Maggioranza
Consigliere Ilaria Bacciocchi